

ID 16774



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

632/F23

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 720 Atto 125 del 2019

Importo € 287,50

Disponibilità Cap. 122 Bil. 2019

Messina 19-3-19

Il Funzionario

DECRETO DIRIGENZIALE N. 125/DA del 13 MAR 2019

Oggetto: - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n° 1373/16 del Tribunale di Siracusa - Carnemolla Pasqualino c/ CAS.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 25/02/2019 è stato notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane da parte dell'Agenzia dell'Entrate di Noto (Sr), la cartella di pagamento n° 2016/005/sc/000001373/0/002 per imposta di Registro dell'importo complessivo di € 287,50 derivante dalla Sentenza del Tribunale di Siracusa n° 1373/16 emessa a favore della Carnemolla Pasqualino, che si allega;

Che tale pagamento di € 287,50, richiesto con l'avviso di liquidazione di cui al punto precedente è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi la condanna del CAS ;

Che il pagamento della somma di € 287,50 deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e quindi **entro il 22/04/2019**;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di che trattasi al fine di evitare ulteriori spese;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Impegnare la somma di € 287,50 al capitolo 122 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Liquidare, tramite Modello F 23 predeterminato allegato e compilato, l'importo di € 287,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Noto (Sr) da effettuare **entro il termine del 22/04/2019**.

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi


440/15 Archivio Cefalù

632

1682

MODULARIO
F-TASSE - 18 bis

PAUTRÈ



MOD.16 MECC (Tasse)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

AVVISO NUM. 2016/005/SC/000001373/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA
UFFICIO TERRITORIALE DI NOTO (TX5)

IL DIRETTORE PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN
CONTRADA SCOPPO 98122 MESSINA (ME)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000001373/2016

DEL 28/06/16 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA

e per i seguenti motivi:

OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 37
DEL DPR 131/1986.

NEL CASO DI SPECIE TRATTANDOSI DI PROVVEDIMENTO CHE RECA CONDANNA AL PAGAMENTO
SOMME SI APPLICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 LETTERA B DELLA TARIFFE PARTE 1
ALLEGATA AL D.P.R. 131/86, L'IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO CON ALIQUOTA DEL
3% SULLA BASE IMPOSIBILE DI EURO 9.000,00 COSÌ COME STABILITO DAL GIUDICE NEL
DISPOSITIVO.

IL AMMONTARE DELL'IMPOSTA DOVUTA, AI SENSI DELL'ART. 41 C.2 D.P.R. 131/86 NON
PUÒ ESSERE INFERIORE ALLA MISURA FISSA DI EURO 200,00 COME STABILITO
DALL'ART. 26 D.L. 104/2013

CAUSA TRA: CARNEMOLLA PASQUALINO CONTRO CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Consortio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 4906

del 25-02-2019 Sez. A



le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	270,00
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE	806T	17,50
	TOTALE DOVUTO	287,50 EURO

21 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
CORRADO PUZZO

(*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE BUSCEMA ANGELO

Corrado Puzzo

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
25 FEB. 2019		
DIR. GEN.	DA	D.A.T.E.

CONT.

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Angelo Buscema
Provvedimento di delega prot. n. 128 del

10 GEN. 2019

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **CORRADO PUZO**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
dp.siracusa@pce.agenziaentrate.it
- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).


**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--	--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--	--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T	X	5	2	0	1	9	7	1	0	0	0	1	0	9	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DATI DEL PAGAMENTO

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

--

--

--

0 1 9 6 2 4 2 0 8 3 0

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

--

--

--

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T	X	5		
codice			sub. codice (*)	

--	--	--

--	--	--

R	G
---	---

Anno

Numero

2 0 1 6 0 0 5

S C 0 0 0 0 0 1

3 7 3 0

11. CODICE TRIBUTO

1	0	9	T
8	0	6	T

12. DESCRIZIONE (*)

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE

13. IMPORTO

270,00
17,50
,
,
,
,
,
,
,
287,50
,

14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTOTTANTASETTE / 50

ESTREMI DEL VERSAMENTO

DA CONSEGNARE A CURA DEL CONCESSIONARIO DI UNA BANCA O DI UN POSTE

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno mese anno		

SENTENZA
A VERBALE

N. 90200160/09 R.G.



N. 1373/2016

R.G. 90200160/2009

CRON. 507812016

REP. _____

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Prima Sezione Civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico, dott. Tommaso Perna, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 90200160/09 R.G.,

promossa da

CARNEMOLLA Pasqualino (c.f. CRNPQL48P26F943S), nato a Noto (SR) il 26.09.1948, ivi residente in via A. Cavarra n. 182, elettivamente domiciliato in Noto, via Silvio Spaventa n. 2, presso lo studio dell'avv. Giovanni Raudino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

- Attore

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, c.da Scoppo s.n.c., elettivamente domiciliato in Avola, piazza Teatro n. 17, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Campisi, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Morreale per procura in atti;

- Convenuto

Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale;

posta in decisione all'udienza del 26.06.2016 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

CARNEMOLLA Pasqualino, proprietario di un fondo ubicato in Noto, c.da Santa Nicola, identificato in catasto al FG 321, mappale 221, coltivato a mandorlo a sesto regolare, lamenta di aver subito danni alla sua proprietà a seguito della realizzazione, nel 2007, a confine con la sua proprietà, di un invaso di raccolta delle acque da parte del CAS.

In particolare, deduce parte attrice che il fondo aveva subito nel corso del tempo diverse inondazioni provenienti dalla fuoriuscita di acqua dal predetto invaso, non realizzato a regola

ASSIST

d'arte, con conseguenti danni alla coltivazione, di cui si chiedeva il risarcimento nella complessiva misura di € 11.475,00.

Si costituiva in giudizio il CAS deducendo che l'invaso era stato realizzato a regola d'arte.

Più in generale, contestava l'*an* ed il *quantum* della pretesa risarcitoria.

La domanda è fondata.

In punto di diritto, il decidente osserva come la società convenuta risponda ai sensi dell'art.

2051 c.c. del danno eziologicamente riconducibili all'invaso.

Nel caso di specie, è incontestato che il bacino sia stato realizzato dall'ente convenuto.

Il potere di fatto in capo all'ente si traduce nel potere di governo della cosa.

È prevista quindi una presunzione di responsabilità a carico del custode e a favore del danneggiato, il quale è tenuto solo a provare il nesso di causalità tra la cosa e il danno.

Infatti, non vi è dubbio che il CAS rivesta la qualità di custode rispetto all'invaso stesso, essendo nella oggettiva possibilità di decidere come realizzarlo al fine di impedire il sorgere di situazioni pregiudiziali in danno di terzi.

Pertanto, stante la natura oggettiva della responsabilità del CAS, esso risponde di ogni evento eziologicamente riconducibile all'invaso a meno che non dia prova del caso fortuito interruttivo del nesso eziologico tra la cosa e l'evento.

Per quanto concerne il merito della controversia, il decidente osserva quanto segue.

A mezzo CTU è stato infatti accertato che "il consorzio autostrade siciliane ha realizzato, durante le fasi di costruzione del tratto autostradale Noto-Rosolini, un bacino di detenzione, di forma abbastanza irregolare, come si può evincere dal rilievo sommario allegato, occupante all'incirca al lordo un'area di 8000mq, e internamente una superficie pari a 5000mq, per una capienza approssimativa di 14.000mc di acqua" (cfr. CTU a cura di ing. FRANZÒ Lucilio).

Il CTU ha altresì accertato "... salvo eventuali nuove ulteriori circostanze non rilevabili dagli atti acquisiti, che il bacino sia stato realizzato in assenza di qualsiasi atto autorizzativo da parte degli enti preposti al rilascio, in particolare comune di Noto egenio civile di Siracusa. Non essendo stato possibile acquisire alcuna documentazione da parte dei predetti uffici, non è stato possibile accettare, la modalità esecutiva relativa alla realizzazione dell'invaso (tipologia del materiale utilizzato, eventuali presenze di strati drenanti, eventuali sbarramenti di argilla sul fondo del bacino e sulle pareti, e quant'altro utile ai fini di relazionare in maniera corretta in merito alla esecuzione o meno a regola d'arte del manufatto) dal punto di vista esecutivo. Si sono potuti solamente constatare svariati e più o meno estesi smottamenti degli argini, in particolare interni.



Infatti, è incontestato che la realizzazione del bacino sia stata effettuata dal CAS.

È stato accertato a mezzo CTU che il bacino è stato realizzato in assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa ed in mancanza di progetto.

Né la difesa dell'ente convenuto ha provato che detto bacino, pur non autorizzato, sia stato realizzato a regola d'arte, essendo quindi soccombente in punto di riparto dell'onere probatorio. Infatti,

Non essendo il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio incorso in errori metodologici che ne abbiano inficiato i risultati, la domanda deve essere accolta, essendo stato provato che i danni lamentati da parte attrice siano derivati proprio dalla errata realizzazione dell'invaso da parte della società convenuta.

Per quanto concerne la quantificazione del danno subito, esso è stato calcolato nella misura di € 9.000,00 (cfr. CTU a cura di ing. LENTINI Silvia).

Non vi è domanda di applicazione degli interessi legali o di rivalutazione monetaria.

Non è possibile invece accogliere la domanda di *"eliminazione degli inconvenienti che provocano la infiltrazione"* atteso che, non essendo stato l'invaso autorizzato dalla pubblica autorità, è l'opera in sé considerata ad essere abusiva e dovrà pertanto formare oggetto di diverso contenzioso di natura amministrativa.

Né il decidente può imporre al CAS di realizzare il bacino in altro modo, essendo indispensabile che sia la pubblica amministrazione competente a rilasciare le prescritte autorizzazioni ed i pareri.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, ritenuto il valore della causa pari a € 9.000,00, esse vanno liquidate in complessivi € 3.215,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, somma così determinata: € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria, nulla per la fase decisoria che, in considerazione delle modalità della decisione, deve ritenersi inclusa nella liquidazione della fase istruttoria.

Le spese per tutte le CTU svolte nel presente giudizio vanno definitivamente poste a carico del CAS.

P.Q.M.

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il CAS s.p.a. a risarcire in favore di parte attrice la somma di € 9.000,00.

Condanna parte convenuta alle spese di lite del presente giudizio nella misura di € 3.215,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.


Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese per tutte le CTU espletate nel corso del giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siracusa 24.06.2016

Dott. Tommaso Perna

Tommaso Perna



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 24/6/2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Alessandra Coco